



A tutto il personale  
Scuola Primaria  
Scuola Secondaria  
All'albo

## OGGETTO: Tutela dei lavoratori "Fragili"

**Visto** il Decreto Legge 30.07.2020 n. 83;

**Visto** l'art. 32 - Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021, comma 4 del Decreto Legge 14.08.2020 n. 104, che recita: "Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231 -bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";

**Vista** la Circolare Interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute del 4 settembre 2020, che rivede il concetto di lavoratore fragile e fornisce in merito indicazioni operative;

si trasmettono di seguito alcune indicazioni relative alla tutela dei lavoratori "fragili":

Poiché il Decreto Legge 30.07.2020 n. 83 non ha prorogato i termini delle agevolazioni concesse ai cosiddetti "lavoratori fragili", che risultano pertanto scadute al 31.07.2020, detti lavoratori non possono più essere remunerati dall'Inps (codice V07) ma devono riprendere il lavoro, ovviamente rispettando tutte le misure di sicurezza predisposte.

Con la Circolare del 4 Settembre, è cambiato il concetto di lavoratore fragile: per essere considerati tali non è più rilevante l'età (over 55), ma è necessaria la presenza di alcune tipologie di malattie cronico-degenerative (ad esempio patologie cardio-vascolari, respiratorie, dismetaboliche) oppure patologie a carico del sistema immunitario o oncologiche, indipendentemente dall'età, che, in comorbilità con il Covid-19, possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

Per il personale che dovesse rientrare nella categoria del "lavoratore fragile" secondo quanto sopra descritto, la procedura da seguire è la seguente:

- il lavoratore dovrà richiedere alla Dirigente Scolastica tramite gli uffici di Segreteria, rivolgendosi a mezzo mail all'indirizzo [cric824007@istruzione.it](mailto:cric824007@istruzione.it) alla Signora Rossella Steffani, una visita medica straordinaria ai sensi dell'art. 40 del Dlgs. 81/2008 nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale cui è tenuto il datore di lavoro;
- il Medico Competente di Istituto valuterà, attraverso la documentazione esibita in vista dal lavoratore, il quadro patologico e confermerà o meno l'eventuale inidoneità temporanea per il periodo di tempo che riterrà opportuno per la tutela del dipendente; detto periodo verrà coperto da un certificato di malattia del Medico Curante (MMG).

Si ringrazia per l'attenzione.

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Daniela Marzani

Firma omessa ai sensi dell'art.3 D.to L.gs 12/02/93 n. 39